

Corresponsione agli impiegati della
doppia mensilità di stipendio e di
speciali gratificazioni di bilancio.

Il Regio Commissario
Visto il R. D. L. n. 512 del 30 aprile 1931;
visti gli art. 11 e 16 del Regolamento
Interno per il personale;
letta la relazione del Direttore Generale,
Delibera

A. di concedere agli impiegati di ruolo e
in prova, agli aiutanti applicati ed avven-
tizi come al personale subalterno (di ruolo
ed avventizio) la doppia mensilità di fine
giugno (portando a carico del bilancio
dello Stato l'importo relativo al personale
dell'Armata Polihke Combattenti) con le
esclusioni e le limitazioni seguenti:

1°) esclusione dal beneficio di coloro che
sono stati assunti in servizio dopo il
31 dicembre u. s.;

2°) esclusione dal beneficio di coloro che
sono stati puniti con la sospensione o
che siano classificati "insufficienti";

3°) riduzione del beneficio ai $\frac{3}{4}$ per co.